



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Assestamento del bilancio di previsione
della Provincia autonoma di Trento
per gli esercizi finanziari 2022 - 2024**

RELAZIONE TECNICA –

CAPO PRIMO - MODIFICAZIONI DI LEGGI PROVINCIALI E ALTRE DISPOSIZIONI CONNESSE ALL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

SEZIONE I - MISURE PARTICOLARI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA PREZZI E IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA

Art. 1

Misure particolari per fronteggiare l'emergenza prezzi e per il sostegno dell'economia

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Stante l'attuale contesto caratterizzato da un'elevata incertezza determinata dagli eventi geopolitici e dall'incremento dei prezzi dell'energia e delle materie prime si è ritenuto, in via prudenziale, di istituire un apposito fondo dell'importo di 100 milioni di euro da destinare alle esigenze che potranno manifestarsi in autunno dopo l'approvazione dell'assestamento. Alla relativa copertura, 100 milioni per l'anno 2022, si provvede nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondi di riserva) Titolo 1 (Spesa Corrente) Capitolo 953119 (Fondo Spese per fronteggiare le emergenze relative al caro energia e servizi di fornitura).

SEZIONE II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE E SOCIETÀ

Art. 2

Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La stima dell'impatto della disposizione in esame è stata effettuata elaborando i dati delle ultime dichiarazioni fiscali disponibili utilizzando la seguente procedura: i contribuenti sono stati suddivisi per fasce di reddito imponibile Irpef, per ciascuna delle quali è stata calcolata la potenziale addizionale regionale Irpef applicando ai rispettivi imponibili, l'aliquota nazionale del 1,23 per cento.

Da tale elaborazione, con riferimento alla platea dei beneficiari dell'agevolazione fiscale introdotta (dichiaranti aventi un reddito imponibile non superiore a 25.000 euro), è emerso che:

- a) il venir meno, per l'anno 2022, della deduzione dalla base imponibile di 15.000 euro per i soggetti con reddito imponibile non superiore a tale soglia, ha un impatto, in termini di maggiore addizionale, stimabile in circa 11 milioni di euro annui di maggiori entrate;

- b) l'introduzione, per l'anno 2022, della deduzione dalla base imponibile di 25.000 euro per i soggetti con reddito imponibile non superiore a tale soglia, comporta un minor gettito complessivo annuo di addizionale Irpef di circa 41 milioni di euro.

Conseguentemente l'impatto sul bilancio provinciale risultante dalla combinazione degli effetti finanziari delle due misure (lettera a): + 11 milioni e lettera b): - 41 milioni) risulta pari a 30 milioni di euro che, per il meccanismo di riscossione dell'addizionale, grava sull'anno 2023. Alla copertura di tali minori entrate registrate nel 2023 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 3

Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 3 giugno 2015, n. 9 e dell'articolo 4 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 19, relative alla proroga di concessione di crediti a ITEA

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

La proroga dal 2022 al 2026 della scadenza dei finanziamenti soci concessi dalla Provincia all'Istituto trentino per l'edilizia abitativa comporta una riduzione delle entrate nell'anno 2022 pari a 20 milioni di euro e un conseguente aumento delle stesse del medesimo importo sull'anno 2026. Alla copertura delle minori entrate registrate nel 2022 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 4

Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessun impatto organizzativo.

Impatto finanziario

La norma, disponendo il rinnovo delle convenzioni in essere, si pone in continuità con attività che i Comuni già sostengono. Si tratta della gestione di 978 alloggi appartenenti a 8 enti per un costo complessivo pari a circa 269.000 euro, spesa a cui i Comuni continuano a farvi fronte con le risorse dei loro rispettivi bilanci, non comportando quindi per gli enti locali alcun onere aggiuntivo.

Art. 5

Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27

Impatto organizzativo-procedurale

Nessun impatto organizzativo.

Impatto finanziario

Con riferimento alla lettera a) la norma consente di disciplinare, con la delibera già prevista dal comma 3.2 dell'articolo oggetto di modifica, da adottare d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, la possibilità di assunzione di personale di polizia locale non solo da parte dei Comuni capofila di gestioni associate, ma anche da parte degli altri Comuni aderenti. La delibera attuativa dispone i limiti entro i quali i Comuni possono procedere a tali assunzioni, compatibilmente alle proprie disponibilità di bilancio, anche a regime.

Attualmente la disciplina attuativa dell'articolo 8 comma 3.2.4 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, varata con deliberazioni n. 592/2021 e n.1503/2021, prevede che i comuni capofila dei servizi associati di polizia locale possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato nei limiti individuati (per singolo Comune) dalla tabella B allegata alla deliberazione n. 592/2021. I contingenti indicati da detta tabella B sono riferiti alle ore di servizio effettivo su strada, alle quali dovrà essere aggiunta, come già previsto dalla deliberazione 3 novembre 2010, n. 410, la quantità di ore necessarie per lo svolgimento dell'attività amministrativa che scaturisce dagli interventi effettuati, unitamente alla quota relativa alla fruizione di riposi, ferie, etc, nella misura massima del 40%.

In aggiunta ai contingenti sopra indicati, i comuni capofila possono altresì procedere con l'assunzione:

1. della figura a copertura del posto di comandante del corpo di polizia locale come previsto dall'articolo 13

della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8;

2. di ulteriore personale stagionale a tempo determinato nei periodi di maggiore afflusso turistico, in deroga ai limiti individuati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 410/2010, come aggiornata dalla tabella B;
3. di personale di polizia locale ulteriore rispetto ai limiti individuati nella tabella B, utilizzando eventuali margini rispetto alla spesa per il personale impegnata nel 2019 o utilizzando eventuali margini rispetto alle dotazioni di cui alla colonna F, tabella A riguardante la dotazione standard di unità di personale dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, o qualora il Comune abbia più di 5000 abitanti, se lo stesso ha raggiunto un obiettivo di risparmio di spesa sulla missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) del bilancio comunale superiore a quello assegnato ai sensi del comma 1 bis, nel limite di tale eccedenza e utilizzabile una tantum.

La facoltà riconosciuta dalla presente norma potrà essere esercitata dai Comuni previa valutazione della compatibilità finanziaria con le risorse del proprio bilancio, anche a regime. I casi in oggetto sono limitati e stimabili in 4 assunzioni per un costo unitario pari a circa 50 mila euro, per una spesa complessiva di circa 200 mila euro.

Si ribadisce che la norma dà la facoltà agli enti di procedere alle assunzioni/incarichi; tale facoltà dovrà essere esercitata previa valutazione della compatibilità finanziaria con le risorse del proprio bilancio.

Con riferimento alla lettera b) la norma dà la facoltà ai Comuni, in deroga alla normativa vigente, di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato o ad attribuire incarichi di collaborazione e consulenza per la realizzazione dei progetti finanziati dalle risorse del PNRR in conformità con quanto disposto dalla disciplina nazionale. Tale disciplina prevede che *“al solo fine di consentire l’attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al decreto stesso. [...]”*

In piena aderenza a tale disposizione nazionale, la proposta normativa consente di introdurre anche per gli enti locali trentini la possibilità di assumere, in deroga agli attuali limiti previsti dalla disciplina provinciale in materia, personale non dirigenziale a tempo determinato per la durata dei relativi progetti PNRR. In alternativa, la norma consente di conferire incarichi di collaborazione e consulenza anche ricorrendo a personale in stato di quiescenza.

Tali facoltà sono consentite nel rispetto dei limiti finanziari calcolati con le modalità previste dalla norma nazionale: tale limite è calcolato partendo dalla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità) moltiplicata per la percentuale definita, per ogni fascia demografica della tabella 1 allegata al predetto DL 152/2021.

Considerando i Comuni trentini che, allo stato attuale, risultano beneficiari di finanziamenti PNRR di entità rilevante (maggiore di 2 milioni di euro), tali da rendere potenzialmente necessaria l’assunzione/il conferimento di incarichi per professionalità specifiche, considerato il limite finanziario introdotto dalla norma, nonché la necessità che gli enti trovino copertura nell’ambito delle proprie risorse, aspetto che deve essere asseverato dall’organo di revisione, si stima che le potenziali assunzioni/incarichi possano risultare entro un numero di 10 unità. Considerato per le suddette 10 assunzioni un costo unitario pari a circa 50 mila euro, la spesa complessiva è quantificata in circa 500 mila euro.

Si ribadisce che la norma dà la facoltà agli enti di procedere alle assunzioni/incarichi; tale facoltà dovrà essere esercitata previa valutazione della compatibilità finanziaria con le risorse del proprio bilancio e sulla base di una specifica asseverazione da parte degli organi di revisione.

Art. 6

Modificazioni della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessun impatto organizzativo.

Impatto finanziario

La norma introduce la possibilità che la Provincia, su richiesta degli enti locali, possa bandire un corso-concorso unico per selezionare il personale di polizia locale. Le attività poste in capo ai soggetti interessati Provincia, enti locali e Consorzio dei comuni trentini saranno definiti in apposite convenzioni. In tale atto saranno definite anche le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla Provincia da parte degli enti locali. La norma quindi non ha alcun impatto in termini di maggiori oneri né sul bilancio provinciale né sui bilanci degli enti locali, che già sostengono autonomamente le spese per le proprie procedure concorsuali. La prevista possibilità di accentrare le procedure dovrebbe invece comportare una riduzione degli oneri a carico del sistema territoriale. Si ipotizza l'attivazione di una procedura stimando un costo di 50 mila euro coperto con le risorse che gli enti locali destinano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di polizia.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 7

Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22 , relative alla spesa per il personale provinciale e agli oneri per la contrattazione

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Commi 1, 2 e 3

La spesa a regime del comparto scuola è stata aumentata dell'importo di euro 4,5 milioni, importo che costituisce il tetto massimo di spesa per la copertura delle progressioni orizzontali del personale del Comparto Scuola – area del personale ATA e assistente educatore, personale insegnante scuole infanzia e coordinatore pedagogico, personale insegnante della formazione professionale - per il triennio contrattuale 2019/2021. Il tetto massimo di spesa per le progressioni è stato ipotizzando avendo a riferimento il valore dell'ammontare delle economie di gestione generate dalla cessazione dal servizio del personale appartenente a detta area negoziale negli anni 2018-2021 (retribuzione connessa all'anzianità di servizio, ivi inclusa la progressione economica acquisita, calcolata su base annua per tredici mensilità). Tali economie sono risultate pari a: 1,51 milioni nel 2018 (unità dipendenti equivalenti cessati: 187), 0,78 milioni nel 2019 (unità dipendenti equivalenti cessati: 126), 1,12 milioni nel 2020 (unità dipendenti equivalenti cessati: 171), e 1,09 ml nel 2021 (unità dipendenti equivalenti cessati: 184).

Nell'anno 2022 (comma 1) l'autorizzazione di spesa in esame, in aggiunta alle somme descritte in precedenza, è stata integrata di 1,6 milioni di euro per dare copertura agli ulteriori fabbisogni per il personale insegnante delle scuole a carattere statale stimati avendo a riferimento la spesa sostenuta nei primi sei mesi del 2022 e determinati in particolare da assenze, malattie, sostituzioni, congedi straordinari e dimissioni, fattori difficilmente prevedibili a inizio anno. Nello specifico si stima in un ulteriore 0,4% rispetto agli stanziamenti iniziali relativi a tale tipologia di personale (404,14 milioni di euro) l'effetto che tali fattori determinano sulla spesa del 2022.

La spesa complessiva, pari a 6,1 milioni sull'anno 2022 e a 4,5 milioni sugli anni 2023 e 2024, trova copertura sui capitoli di spesa del personale provinciale del comparto scuola come integrati con la presente norma.

Comma 5

Con il comma 5 sono autorizzate le risorse necessarie per l'applicazione, a decorrere dal 1 gennaio 2022, della disciplina contrattuale vigente in materia di progressioni orizzontali - passaggio alla posizione retributiva successiva a quella di appartenenza al personale dipendente da enti diversi dalla Provincia, al

quale si applica la contrattazione collettiva provinciale ai sensi dell'art. 54 della L.P. n. 7/1997 (enti strumentali pubblici della Provincia, comuni e comunità, aziende pubbliche di servizi alla persona). E' ricompreso anche il personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale. La spesa autorizzata è stata ipotizzata riparametrizzando sugli enti destinatari della norma, in base alla consistenza del loro monte salari, l'ammontare della spesa già autorizzata nel bilancio della Provincia per il personale dalla stessa dipendente (spesa massima destinabile per il finanziamento delle progressioni personale categorie AA.LL. euro 4.200.000 a fronte di un monte salari relativo al personale delle categorie AA.LL. di euro 182.345.200):

- euro 5.400.000,00 per comuni e comunità (monte salari personale categorie di euro 234.200.000);
- euro 3.700.000,00 per le aziende pubbliche di servizi alla persona (monte salari personale categorie di euro 160.710.000);
- euro 120.000,00 per gli enti strumentali pubblici (monte salari personale categorie di euro 5.150.000);
- euro 1.400.000,00 per le scuole infanzia equiparate (monte salari esclusi dirigenti di euro 60.697.000);
- euro 680.000,00 per i centri di formazione professionale (monte salari esclusi dirigenti di euro 29.600.000).

La spesa complessiva, quantificata in euro 11,3 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 trova copertura con le integrazioni di stanziamento disposte con il presente assestamento nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondi di riserva) Titolo 1 (Spese Correnti) Capitolo 906040 (Fondo miglioramenti contrattuali). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime che si conferma stimato in euro 11,3 milioni si provvederà con i rispettivi bilanci provinciali.

Comma 6

La spesa conseguente all'applicazione del presente comma, quantificata a regime in euro 7.015.000, è determinata da:

- 1 milione di euro per l'adeguamento, con decorrenza 1 gennaio 2022, dei trattamenti economici del personale delle ex qualifiche forestali e del personale del corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia di Trento ai trattamenti economici (fondamentali e/o accessori) previsti a livello nazionale per il corrispondente personale. In particolare per l'adeguamento alle misure nazionali dell'indennità forestale (+7,4% della misura attualmente in godimento) per il personale delle ex qualifiche forestali e per i funzionari forestali in servizio presso la Provincia la spesa annua ammonta a lordi euro 250.000 (n 172 dipendenti). Per il personale del corpo permanente dei vigili del fuoco (n.175 dipendenti) l'adeguamento alle misure previste a livello nazionale determina una spesa aggiuntiva, rispetto alle risorse già rese disponibili per il triennio 2019/2021, di annui lordi euro 650.000 per l'aggiornamento delle voci stipendio tabellare, indennità di rischio e assegno di specificità e di euro 100.000 per gli effetti sull'applicazione del nuovo ordinamento del personale del corpo permanente dei vigili del fuoco del trattamento fondamentale come rideterminato dal 1 gennaio 2022 ai sensi delle disposizioni nazionali;
- 300 mila euro da destinare al Comparto Scuola per la remunerazione di carattere accessorio legata al perseguimento di obiettivi di miglioramento dei servizi educativi e scolastici, anche in relazione a specifici obiettivi, con particolare riferimento all'area del personale ATA nonché per la revisione del profilo professionale di coordinatore pedagogico e correlate responsabilità direttive e di risultato connesse alla preposizione ai circoli di coordinamento;
- 5,715 milioni di euro per la spesa che deriva dall'introduzione nel CCPL del Comparto Sanità, area del personale non dirigenziale, delle seguenti indennità recentemente introdotte dalla contrattazione nazionale per il corrispondente personale (ipotesi di CCNL siglata in data 15/6/2022):
 - a. indennità di specificità infermieristica nelle misure previste dall'art. 104, tabella H, ipotesi di CCNL 15.6.2022, per gli infermieri dipendenti dell'APSS (destinatari n. 2761 dipendenti equivalenti) - spesa annua lorda di euro 3.315.000;
 - b. indennità di tutela del malato e per la promozione della salute nelle misure e per le professionalità indicate all'art. 105, tabella I), CCNL 15.6.2022 (destinatari n. 2188 dipendenti equivalenti) - spesa annua lorda euro 1.400.000;
 - c. indennità di pronto soccorso, per il personale operante nei servizi di Pronto soccorso da riconoscere in ragione dell'effettiva presenza in servizio, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 107, comma 4, del CCNL 15.6.2022 (ovvero acconto di m.l. euro 40,00 a dipendente e negoziazione delle ulteriori risorse rese disponibili per il finanziamento di tale indennità) - spesa calcolata con applicazione della percentuale dello 0,91% sulle risorse stanziare a livello

nazionale che determina un ammontare complessivo di annui lordi euro 1 milione (di cui circa 2/3 per il personale non dirigenziale e 1/3 per la dirigenza medica).

Le indennità previste per il personale dell'APSS decorrono dal 1 gennaio 2021, pertanto nel 2022 alla spesa a regime va aggiunta la spesa relativa a tali indennità (euro 5.715.000) portando quindi l'aumento di spesa per tale anno a 12,730 milioni.

La spesa complessiva, quantificata in euro 12,730 milioni per l'anno 2022 e in euro 7,015 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 trova copertura con le integrazioni di stanziamento disposte con il presente assestamento nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondi di riserva) Titolo 1 (Spese Correnti) Capitolo 953300 (Fondo rinnovi contrattuali) . Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime che si conferma stimato in 7,015 mila euro si provvederà con i rispettivi bilanci provinciali.

Art. 8

Incremento degli oneri per la contrattazione collettiva per gli arretrati del triennio contrattuale 2019-2021

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

La spesa di euro 65 milioni è così determinata:

- 60 milioni di euro per la copertura dei costi conseguenti all'adeguamento degli stipendi tabellari per le annualità pregresse 2019/2021 di tutto il personale destinatario della contrattazione collettiva provinciale ai sensi dell'art. 54 della L.P. n. 7/1997 (n. 35.156 dipendenti equivalenti come risultanti dal conto annuale 2019), corrispondente al 3,46% del monte salari (monte salari pari ad euro 1.736.000.000 compreso il personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale). La misura dell'incremento tabellare è del 1,65% con decorrenza 1.1.2020 e un ulteriore 2,40% con decorrenza 1.1.2021, con contestuale riassorbimento dell'indennità di vacanza contrattuale 2019/2021 già in godimento da parte del personale (0,7%);
- 4 milioni di euro messi a disposizione per la copertura dei costi conseguenti all'applicazione della disciplina contrattuale vigente in materia di progressioni orizzontali per il passaggio dalla prima alla seconda posizione retributiva del personale del comparto autonomie locali, dipendente da enti diversi dalla Provincia ai quali si applica la contrattazione collettiva provinciale ai sensi dell'art. 54 della L.P. n. 7/1997 (enti strumentali pubblici della Provincia, comuni e comunità, aziende pubbliche di servizi alla persona) compreso il personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale, che ha maturato i requisiti stabiliti dal vigente ordinamento professionale nel triennio 2019/2021 in data antecedente al 31 dicembre 2021. Nella quantificazione dell'importo si è tenuto conto di un valore medio annuo di euro 1.050,00 su tredici mensilità lorde oneri compresi e del numero dei potenziali aventi diritto stimato in circa 1800;
- 1 milione di euro una tantum da destinare, per il periodo 1.1.2019-31.12.2021, al personale delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ausiliari, OSS, Infermieri) quale riconoscimento della gravosità dell'impegno legato all'assistenza diretta alla persona ed anche per la remunerazione per il medesimo periodo contrattuale del tempo di vestizione della divisa aziendale a integrazione delle risorse di euro 1,466 milioni già disponibili sul tavolo negoziale per tale finalità. L'indennità interessa circa 2400 unità equivalenti per un importo medio una tantum di circa euro 1.350,00 lordi.

La spesa complessiva, quantificata in euro 65 milioni per l'anno 2022 trova copertura con le integrazioni di stanziamento disposte con il presente assestamento nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondi di riserva) Titolo 1 (Spese Correnti) Capitolo 953300 (Fondo rinnovi contrattuali).

Art. 9

Inserimento dell'articolo 60 bis nella legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge provinciale sul personale provinciale)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 10

Integrazione dell'articolo 14 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22 per il reclutamento di personale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Le ulteriori risorse stanziare consentono di assumere fino al 31 dicembre 2024, ulteriori 20 persone a partire dal mese di settembre 2022 e di ulteriori 20 persone a partire da gennaio 2023, avendo a riferimento un costo complessivo annuo di 51 mila euro a persona. Peraltro tale autorizzazione di spesa non incide sul limite di spesa per il personale provinciale fissato dal comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 22 del 2021 in quanto è stato definito un minor ricorso ad altre forme assunzionali per un importo analogo. La spesa complessiva per le suddette assunzioni, quantificata in 300 mila euro per l'anno 2022 e in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, trova copertura con le integrazioni di stanziamento disposte con il presente assestamento nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane) Titolo 1 (Spese Correnti) Capitolo 157542 (Assunzioni straordinarie PNRR, PNC, PNIEC)

Art. 11

Integrazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 in materia di assunzioni di personale

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Comma 1

La spesa derivante dal nuovo contratto di lavoro conseguente al conferimento di incarichi di dirigente e direttore a personale già dipendenti della Provincia in esito a concorsi pubblici è compresa a tutti gli effetti nella spesa complessiva di personale e rimane nei limiti di spesa per il personale provinciale fissato dal comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 22 del 2021. Infatti nella stima si è tenuto conto che mediamente nei concorsi per direttori e dirigenti le assunzioni di personale già dipendente sono pari rispettivamente al 94% e al 76%. Tale percentuale è stata applicata ai concorsi effettuati e in programma e che si concluderanno nel triennio 2022-2024, stimati, sulla base degli esiti dei concorsi già effettuati, in 6 "novazioni" per i dirigenti e 16 per i direttori. Assumendo a riferimento i trattamenti economici medi, la maggiore spesa per "novazione" ammonta a circa 55 mila euro per i dirigenti e a circa 26 mila euro per i direttori, conseguentemente nella definizione del limite si è tenuto conto della relativa spesa ammontante a circa 750 mila euro per le "novazioni" nonché del valore intero per le restanti posizioni stimato in 520 mila euro. La norma non ha quindi impatto finanziario sul bilancio provinciale in termini di maggiore spesa.

Comma 2

La norma non comporta impatto finanziario in termini di maggiori oneri in quanto, come espressamente previsto dalla norma, la spesa è ricompresa nel limite di spesa di personale definito ai sensi dell'art. 63 della legge provinciale sul personale. Si prevede che annualmente potranno essere circa 70 assunzioni per un costo complessivo annuo lordo di circa 2,85 milioni di euro.

Art. 12

Modificazione dell'articolo 7 (Disposizioni in materia di personale) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

La norma in esame aggiorna la disciplina vigente autorizzando il Consiglio provinciale ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato in misura pari ai posti resisi liberi a seguito di cessazioni dal servizio a decorrere dal 2017 anziché rispetto a quelle intervenute nel periodo 2017-2022. La norma quindi non comporta maggiori spese a carico del bilancio del Consiglio, in quanto gli oneri relativi alle nuove assunzioni trovano copertura nel venir meno delle spese relative al personale cessato che si va a sostituire. Nello specifico si prevede che nel triennio 2022-2024, in base al piano dei fabbisogni di personale, cesseranno dal servizio n 5 dipendenti con un risparmio di spesa pari a Euro 306.000,00, che saranno sostituiti con altrettante unità per un costo che si presume di pari importo o inferiore.

Art. 13

Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 18 novembre 2020, n. 12 concernente "Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico 1982 e della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del comitato provinciale per le comunicazioni)"

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Con l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale 20 del 2016 a decorrere dal 1 settembre 2022 si riconosce il rimborso delle spese inerenti i viaggi effettivamente sostenuti (dal luogo di residenza alla sede dell'ufficio dipende dalla località di residenza del soggetto interessato) anche qualora il difensore civico, il garante dei minori e il garante dei detenuti sia un soggetto in quiescenza anziché a forfait. Attualmente l'unico soggetto interessato è il Garante dei minori in carica, essendo soggetto in quiescenza. Si stima che la spesa che verrà sostenuta dal 1 settembre 2022 mediante rimborso non più a forfait ma sulla base dei viaggi effettivamente compiuti, ammonti a circa 260 euro mensili, commisurata a potenziali 10 viaggi al mese e quindi complessivi euro 3 mila euro annui, importo che risulta essere coperto dal venir meno della spesa a forfait stimata in un importo almeno pari a euro 3.000,00 annui lordi, spesa che trova copertura sul bilancio del Consiglio provinciale.

Art. 14

Modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Comma 1

La proposta non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del sistema in quanto si limita unicamente a rivedere la competenza in merito alla possibilità di bandire concorsi, consentendo all'Apss di provvedere direttamente al reclutamento dei propri dirigenti amministrativi, professionali e tecnici, bandi che sarebbero comunque stati emanati dalla Provincia. Si tratta di circa 3 procedure all'anno per un costo medio stimato in 5 mila euro ciascuna.

Comma 5

La norma prevede che la Provincia formuli direttive all'Apran volte all'elaborazione di una tabella di corrispondenza ai fini della prevista revisione degli inquadramenti. Tali inquadramenti rientrano nelle progressioni economiche e le eventuali maggiori spese, che si stima possano interessare circa 560 unità di personale per un costo complessivo di circa 1,2 milioni annui lordi, come previsto dalla norma medesima, sono assorbite nell'ambito delle risorse di cui all'art. 11, commi 3 e 3 bis, della legge provinciale n. 22 del 2021.

Art. 15

Modificazioni dell'articolo 37 della legge sul personale della Provincia 1997

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 16

Attività infermieristica nell'ambito della campagna vaccinale e misure relative al personale operante presso le aziende pubbliche di servizi alla persona, le RSA e le strutture private convenzionate

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

La norma estende il riconoscimento dell'indennità prevista all'art. 19, comma 4 della legge provinciale 21 del 2021 anche al personale sanitario e socio sanitario delle RSA nonché degli ospedali privati convenzionati. Il numero delle persone interessate è pari a circa 4.900 unità ai quali si è ipotizzato di riconoscere un'indennità media di circa 500 euro. L'impatto complessivo della norma comprensivo degli oneri riflessi è stimato quindi in 3 milioni di euro, considerando che per le RSA e gli ospedali privati, in analogia al bonus covid 2020, vi sarà una compartecipazione del soggetto gestore. La spesa complessiva - 3 milioni per l'anno 2022, trova copertura nell'ambito della Missione 13 (Tutela della salute) Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria) Titolo 01 (Spesa Corrente) Capitolo 441270 (Fondo qualità sanità - spesa corrente).

SEZIONE IV - DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Art. 17

Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 in materia di ispettori scolastici

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

La modifica normativa propone di prorogare il termine di decorrenza per le assunzioni degli ispettori scolastici dall'anno scolastico 2022-2023 all'anno scolastico 2023-2024 pertanto non determina maggiore spesa.

Art. 18

Modificazione della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), e disposizioni connesse

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

La norma non ha impatto finanziario sul bilancio provinciale in quanto si limita unicamente ad introdurre un'ulteriore possibilità di reclutamento dei dirigenti scolastici, prevedendo che a tale ruolo possa essere proposto un dirigente della Provincia con competenze in ambito della formazione.

Art. 19

Modificazione dell'articolo 37 della legge provinciale 28 maggio 2018, n. 6 in materia di sistema integrato delle politiche giovanili

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 20

Integrazione dell'articolo 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)

Impatto organizzativo-procedurale

La norma comporta l'eventuale adozione di atti di disciplina dei rapporti tra Provincia e Opera universitaria per l'avvalimento di quest'ultima per la concessione di contributi finalizzati al sostegno del percorso di studio di formazione terziaria.

Impatto finanziario

La norma interviene unicamente per prevedere la possibilità di avvalersi dell'Opera Universitaria nella gestione dei contributi finalizzati al sostegno del percorso di studio di formazione terziaria, oggi gestiti direttamente dalla Provincia. Non ha quindi alcun impatto in termini di maggiore spesa.

Art. 21

Contributo straordinario alle scuole musicali per l'aggiornamento e la formazione dei relativi docenti

Impatto organizzativo-procedurale

Per attuare l'articolo è necessario predisporre i criteri per la concessione del contributo straordinario introdotto con l'articolo in esame

Impatto finanziario

Il presente articolo autorizza la concessione di un contributo straordinario forfettario alle scuole musicali da destinare all'aggiornamento professionale e alla formazione dei propri docenti, sia attraverso l'acquisto di materiali, sia attraverso l'iscrizione a corsi. Tenuto che, per l'intervento similare attuato in periodo pandemico sono stati autorizzati 200 mila euro, si ritiene di autorizzare per la misura in esame il medesimo budget. Tale spesa trova copertura nell'ambito della Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 353000 (Contributi gestione scuole musicali – altri soggetti).

SEZIONE V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Art. 22

Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

Impatto organizzativo-procedurale

Predisposizione degli atti necessari per dare attuazione agli interventi previsti nell'articolo in esame.

Impatto finanziario

Comma 1

La norma consente di attivare specifiche iniziative volte alla riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. E' prevista la possibilità di incrementare le prestazioni orarie aggiuntive (POA) nonché il rafforzamento dell'assistenza indiretta tramite rimborso delle suddette prestazioni effettuate non in regime istituzionale.

Si stima per l'anno 2022:

- un incremento del 25% delle POA per la specialistica ambulatoriale rispetto a quelle già programmate nel Piano di recupero liste di attesa 2022 (5.500 prestazioni per un totale di 397mila euro), quindi per ulteriori 1.375 prestazioni per una spesa aggiuntiva complessiva pari a 100 mila euro;
- 100 mila euro per l'assistenza indiretta corrispondente a circa 2.300 prestazioni rimborsate sulla base di una quota media di rimborso di 45 euro come stabilita dalla delibera della GP 2126/2021 che oggi prevede il rimborso solo di limitate tipologie di visite.

Per il 2023 si confermano le stime della spesa sia per le POA così come incrementate per l'anno corrente quindi per complessivi 450 mila euro sia per l'assistenza indiretta per complessivi 150 mila euro.

La spesa complessiva quindi, stimata in 200 mila euro per l'anno 2022 e in 600 mila euro per l'anno 2023, trova copertura nell'ambito della Missione 13 (Tutela della salute) Programma 01 (Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) Titolo 01 (Spesa Corrente) Capitolo 441000-001 (Fondo Sanitario).

Comma 3

L'intervento contenuto nell'articolo in esame consente alla Provincia di concedere ai soggetti privi di finalità lucrativa che perseguono, attraverso la propria attività, le finalità dell'articolo medesimo, contributi per sostenere i costi di funzionamento legati a tale attività. I relativi oneri sono stati quantificati a regime in euro 40 mila, ipotizzando che l'intervento possa interessare due soggetti per un contributo di 20 mila euro ciascuno. Per il primo anno si stima un unico intervento pari a 20 mila euro. Peraltro, per espressa disposizione normativa, i contributi saranno concessi nei limiti delle risorse stanziare in bilancio. Alla relativa copertura, 20 mila per il 2022 e 40 mila per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 401030 (Spesa per agevolare accesso alle prestazioni sanitarie).

Comma 4

Si tratta di una disposizione che, per far fronte alla carenza di medici specialisti, individua specifiche modalità di assunzione. E' inoltre prevista l'attivazione di percorsi formativi per l'acquisizione delle competenze necessarie. Per quanto riguarda specificatamente le modalità di assunzione la norma non ha alcun impatto finanziario in termini di maggiore spesa né sul bilancio provinciale né sul bilancio dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, trattandosi di assunzioni che avvengono nell'ambito della dotazione organica. Anche l'attività formativa, che sarà assicurata prioritariamente attraverso progetti formativi di affiancamento e tutoraggio, rientra nel complesso delle attività formative già in essere e trova copertura quindi con le risorse che annualmente l'Azienda destina a tale finalità nel proprio bilancio.

Art. 23

Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge provinciale 22 luglio 2009, n. 8 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative legate all'invecchiamento e per il sostegno delle famiglie nonché modificazioni dell'articolo 49 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (legge sul servizio sanitario provinciale), in materia di personale”

Impatto organizzativo-procedurale

La norma proposta richiede l'attività necessarie per la promozione delle Comunità amiche delle persone con demenza, tra cui anche la definizione da parte della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale delle modalità di attuazione dell'articolo 9 bis della legge provinciale 8/2009 introdotto da questo articolo.

Impatto finanziario

Si stima che per l'attuazione del progetto sia necessaria una dotazione finanziaria di euro 150.000 annui. Per la quantificazione di tale importo si è tenuto conto della necessità di promuovere il progetto sul territorio con azioni mirate, il cui costo è stato stimato in 10.000 euro all'anno, e di sostenere gli enti territoriali attraverso un finanziamento che, sulla base dell'esperienza pregressa in ordine a interventi analoghi, porta a ritenere congrua una compartecipazione media di circa 8.700 euro annui per Comunità di valle. La ripartizione tra le Comunità sarà disposta in base specifici parametri (popolazione anziana, numero di Comuni o altro) definiti nei criteri di attuazione dell'articolo. Alla relativa copertura, 150 mila euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede nell'ambito della Missione 13 (Tutela della salute),

Programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 442000 (Fondo assistenza integrata – trasferimenti correnti). Per gli anni successivi si provvederà a quantificare il relativo onere nei rispettivi bilanci provinciali.

Art. 24

Modificazione dell'articolo 43 (Disposizioni in materia di requisiti minimi e accreditamento delle strutture sanitarie) della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Come espressamente previsto dall'art. 43 della legge provinciale n. 3 del 1998 i lavori di adeguamento delle strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari sono pianificati e attuati dalla stessa in coerenza con la programmazione finanziaria e quindi nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio dell'Azienda medesima. La disposizione è finalizzata anche a dare copertura agli interventi programmati dal Piano di riordino della rete ospedaliera in ossequio al decreto legge n. 34 del 2020, il cui valore complessivo ammonta ad oltre 18 milioni di euro.

Art. 25

Integrazioni dell'articolo 19 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21, relativo al personale dei servizi sanitari

Impatto organizzativo-procedurale

La proposta di norma richiede l'integrazione delle direttive già impartite dalla Giunta provinciale all'APRAN relativamente alla corresponsione dell'indennità di natura accessoria da riconoscere in ragione dell'attività aggiuntiva svolta a causa del prolungarsi dell'emergenza epidemologica da COVID-19 per consentire il riconoscimento della stessa anche al personale tecnico dell'unità operativa di trentino emergenza 118 dipendente dell'APSS nonché la predisposizione di direttive all'Apss per prevedere nelle convenzioni stipulate per il servizio di trasporto sanitario una indennità analoga per il personale dipendente tecnico autista delle associazioni di volontariato per il trasporto e soccorso sanitario.

Impatto finanziario

Comma 1

Per quanto riguarda l'indennità accessoria sopra commentata, tenuto conto che si tratta di 160 unità di personale e che tale indennità sarà riconosciuta in ragione dell'attività svolta (presenza in servizio) nell'arco temporale 1 gennaio 2021- 31 marzo 2022 la maggiore spesa è stimabile in 280 mila euro per l'anno 2022. Alla relativa copertura, 280 mila euro per l'anno 2022, si provvede nell'ambito della Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 441270 (Fondo Qualità Sanità - spesa corrente)

Comma 2

Per quanto riguarda l'indennità accessoria riferita al personale tecnico autista delle associazioni convenzionate con l'APSS, tenuto conto che anche in questo caso si tratta di 160 unità di personale e che tale indennità sarà riconosciuta in ragione dell'attività svolta (presenza in servizio) nell'arco temporale 1 gennaio 2021- 31 marzo 2022 la maggiore spesa è stimabile in 280 mila euro per l'anno 2022. Alla relativa copertura, 280 mila euro per l'anno 2022, si provvede nell'ambito della Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 441270 (Fondo Qualità Sanità - spesa corrente).

Art. 26

Modificazioni dell'articolo 26 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22 relative alle connesse imputazioni di spesa

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

In conseguenza all'articolo in esame, proposto al fine di adempiere agli impegni assunti dal Presidente con gli organi ministeriali a seguito di osservazioni, è stata disposta nella Missione 13 (Tutela della salute) nell'anno 2022 una riduzione di euro 140 mila - importo coincidente con la stima degli oneri conseguenti all'applicazione dei commi operata in sede di attivazione dell'intervento (legge di stabilità 2022) del Programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - capitolo 441000-001 (Assegnazioni Azienda Sanitaria) e il conseguente aumento di pari importo e nel medesimo anno del Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - capitolo 441270 (Fondo Qualità Sanità - spesa corrente); l'operazione è quindi neutra dal punto di vista dell'impatto finanziario in termini di maggiore spesa.

Art. 27

Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 (Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

L'articolo in esame mira a focalizzare, nell'ambito delle attività di formazione, che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari attua per la prevenzione e la cura delle dipendenze da gioco, un'attenzione particolare a quelle rivolte ai giovani. A parità di risorse quindi l'Azienda provinciale per i servizi sanitari provvederà con il proprio bilancio a destinare una quota maggiore delle stesse a iniziative rivolte ai giovani.

Art. 28

Integrazione dell'articolo 23 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Legge provinciale sulle politiche sociali 2007)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

La novella non ha alcun impatto finanziario in quanto con la stessa viene individuata una diversa modalità di riconoscimento dell'agevolazione già prevista dalla norma.

Art. 29

Misura straordinaria per la determinazione del contributo integrativo in favore di nuclei familiari in locazione sul libero mercato

Impatto organizzativo-procedurale

L'impatto organizzativo-procedurale si sostanzia in una modifica non impattante l'applicativo in dotazione degli Enti per la raccolta e istruttoria delle domande di contributo integrativo (EPU), senza oneri aggiuntivi.

Impatto finanziario

L'intervento mira a incrementare, per il 2023, il contributo integrativo previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15. Ipotizzando di aumentare mediamente tale contributo di circa 250 euro (poco più di 20 euro al mese) e che le domande si attestino in un numero prossimo alla media degli ultimi tre anni in circa 4 mila si può stimare in 1 milione di euro la spesa complessiva. Alla relativa copertura, 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede nell'ambito della Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 651057 (Contributo nuclei familiari su libero mercato).

SEZIONE VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 30

Integrazione dell'articolo 35 (Misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici) della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Comma 4

- il comma 6 bis dell'art. 35 introdotto con il comma in esame prevede che una quota di 5 milioni di euro del fondo per fronteggiare l'emergenza prezzi e per il sostegno dell'economia ai quali si aggiungono ulteriori 5 milioni sul 2023 sia destinata al finanziamento di opere della Provincia qualora le somme delle quadro economico per imprevisti e somme a disposizioni, quelle derivanti dai ribassi d'asta e quelle relative ad altri interventi ultimati non utilizzate non siano sufficienti a coprire la rinegoziazione dei contratti relativi a lavori operata ai sensi dell'articolo medesimo. Il budget messo a disposizione - 10 milioni di euro nei due anni, è stato quantificato tenuto conto che mediamente i pagamenti per lavori pubblici ammontano a circa 100 milioni €/anno e ipotizzando un aumento anomalo dei prezzi dei materiali di circa il 10% del costo dei lavori. Le risorse destinate a tale finalità trovano copertura per 5 milioni di euro sul 2022 nel fondo di cui all'articolo 1 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti) programma 01 (Fondi di riserva) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 953119 (Fondo Spese per fronteggiare le emergenze relative al caro energia e servizi di fornitura) e per 5 milioni di euro sul 2023 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti) programma 01 (Fondi di riserva) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 953116 (Fondo Spesa caro materiali).

- il comma 6 ter dell'art. 35 introdotto con il comma in esame prevede che una quota di 5 milioni di euro del fondo per fronteggiare l'emergenza prezzi e per il sostegno dell'economia ai quali si aggiungono ulteriori 5 milioni sul 2023 sia destinata ad integrare i finanziamenti già assegnati per le opere degli enti locali qualora le somme delle quadro economico per imprevisti e somme a disposizioni, quelle derivanti dai ribassi d'asta e quelle relative ad altri interventi ultimati non utilizzate non siano sufficienti a coprire la rinegoziazione dei contratti relativi a lavori operata ai sensi dell'articolo medesimo. Il budget messo a disposizione - 10 milioni di euro nei due anni, è stato quantificato tenuto conto che i pagamenti per lavori pubblici degli enti locali ammontano ad oltre 200 milioni €/anno e che il maggior costo dei cantieri, dovuto all'andamento anomalo dei prezzi dei materiali si attesti anche in questo caso in circa il 10% del costo contabilizzato. L'importo complessivo così determinato è stato ridotto di circa la metà tenuto conto che una parte sarà recuperata nelle somme richiamate in precedenza e che l'intervento provinciale introdotto con la disposizione in esame si applica unicamente agli interventi sui quali la Provincia ha già concesso un finanziamento. In ogni caso le modalità di utilizzo delle risorse messe a disposizioni saranno oggetto di specifico provvedimento da assumere d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, così come previsto dall'integrazione del protocollo d'Intesa per l'anno 2022. Le risorse destinate a tale finalità trovano copertura per 5 milioni di euro sul 2022 nel fondo di cui all'articolo 1 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti) programma 01 (Fondi di riserva) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 953119 (Fondo Spese per fronteggiare le emergenze relative al caro energia e servizi di fornitura) e per 5 milioni di euro sul 2023 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti) programma 01 (Fondi di riserva) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 953121 (Fondo Spese caro materiali enti locali).

Art. 31

Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 32

Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno

SEZIONE VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E LAVORO

Art. 33

Sostituzione dell'articolo 4 ter della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

La norma modifica gli importi dovuti a titolo di diritto proporzionale e canone per le acque termali, aggiornando quelli che avevano come riferimento il Regio decreto n. 1443 del 1927 e in coerenza con quanto previsto per gli altri minerali con la recente disciplina della legge provinciale n. 14 del 2020.

Applicando puntualmente la nuova modalità di calcolo, introdotta dalla presente disposizione, alle concessioni tuttora in essere, la modifica comporta maggiori entrate a partire dal 2023, stimabili in circa 23.500 euro annui.

Art. 34

Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 (Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 35

Integrazione dell'articolo 17 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

L'articolo istituisce un premio di merito per la ricerca e l'innovazione, quale stimolo all'eccellenza della ricerca e vista l'importanza del sistema della ricerca e dell'innovazione per lo sviluppo del territorio trentino. Nello stimare la spesa si è ipotizzata, tenendo conto della platea di ricercatori, l'istituzione di 3 premi per ricercatori junior nei tre ambiti IRC scienze fisiche e ingegneria, scienze della vita, scienze umane e sociali per un importo indicativo di 5.000 euro cadauno, con un premio aggiuntivo per la divulgazione di 2.000 euro. Si è ipotizzata inoltre l'istituzione di 3 premi per ricercatori senior nei tre ambiti suddetti per un importo di 10.000 euro l'uno, oltre a 3.000 euro per spese connesse.

La spesa complessiva, quantificata in 50 mila euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, trova copertura nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 03 (Ricerca e innovazione). Titolo 2 (Spesa in conto capitale) Capitolo 317000-003 (Ricerca – Bandi per progetti e altre spese)

Art. 36

Integrazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

Impatto organizzativo-procedurale

La norma richiede l'adozione da parte della Giunta provinciale di un atto con il quale sono approvate le disposizioni attuative, i criteri e le modalità applicative dell'articolo 11 ter della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 introdotto da questo articolo.

Impatto finanziario

Comma 1

L'impatto finanziario è stato determinato considerando la consistenza degli esercizi alberghieri per categoria (numero stelle) sul territorio provinciale e l'obiettivo di incrementare il numero di strutture alberghiere di eccellenza. Il potenziale target di riferimento è rappresentato da strutture alberghiere interessate a fare il "salto di qualità" ma che si trovano temporaneamente in situazioni di tensione di liquidità e quindi impossibilitate a porre in essere programmi di investimento. La stima ha tenuto conto oltre che delle possibili condizioni di mercato applicabili ai finanziamenti anche dell'ammontare medio dei possibili investimenti volti al miglioramento della qualità dell'offerta. La misura potrà contribuire al sostegno dei piani di investimento di almeno una cinquantina di strutture alberghiere per un contributo medio annuo di 40 mila euro per ciascun beneficiario. La spesa complessiva, quantificata in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, trova copertura nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato) Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 612900-2023 Assegnazione APIAE - Fondo sostegno imprese - Annui).

Comma 2

La valutazione della spesa conseguente al presente comma è stata effettuata stimando che alla misura possano accedere due nuovi soggetti (entrambi i Confidi operanti sul territorio) per un aiuto pari ad euro 100.000 per ognuno. L'importo dell'aiuto è stato elaborato ipotizzando di mantenere inalterati gli attuali criteri che prevedono il riconoscimento del contributo in misura pari al 50% dei costi con un contributo massimo concedibile di 100.000 euro. Presumendo che entrambi i soggetti possano documentare costi della produzione per almeno euro 200.000, in modo tale da poter fruire del contributo nella misura massima, la spesa complessiva è stata quantificata in 200.000 euro per l'anno 2022 e trova copertura nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato) Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 612800 (Assegnazione APIAE per Fondo Unico Imprese).

Art. 37

Integrazione dell'articolo 41 bis della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)

Impatto organizzativo-procedurale

La norma proposta richiede l'attività amministrativa necessaria per l'attuazione dell'articolo tra cui l'adozione da parte della Giunta provinciale di una deliberazione per l'individuazione dei criteri, delle condizioni e delle modalità di presentazione della domanda e la documentazione da allegare ai fini della concessione del contributo previsto dall'articolo 3 bis dell'articolo 41 bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003, introdotto da questo articolo.

Impatto finanziario

Il fabbisogno finanziario per la misura in esame è stato stimato ipotizzando in 1000 le aziende agricole interessate a tale contributo per un importo iniziale dello stesso di circa 200 euro cadauna, contributo che come previsto dalla normativa decresce in ragione di 20 punti percentuali all'anno. Alla relativa copertura 200.000 euro per l'anno 2022, 160.000 euro per l'anno 2023, 120.000 euro per l'anno 2024, 80.000 euro per l'anno 2025 e 40.000 per l'anno 2026, si provvede nell'ambito della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 500550 (Contributi c/cap aziende agricole - PSR a carico PAT).

Art. 38

Misure straordinarie per il sostegno del settore agricolo

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

La norma non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto si limita ad attribuire una destinazione specifica a una quota del fondo già autorizzato con l'articolo 1 della presente legge. In particolare vengono riservati 5 milioni di euro del fondo per interventi emergenziali a sostegno del settore agricolo.

Art. 39

Disposizioni in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare

Impatto organizzativo-procedurale

La norma proposta richiede l'adozione da parte della Giunta provinciale di una deliberazione per dare temporaneo nuovo inquadramento ai regimi di aiuto disciplinati dalla legge provinciale sull'agricoltura 2023 e che indichi il periodo di applicazione, la nuova disciplina europea applicata e le condizioni di compatibilità previste o autorizzate dalla Comunità europea.

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 40

Integrazioni della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)

Impatto organizzativo-procedurale

Con riferimento all'attuazione della norma proposta sarà necessaria la definizione di una deliberazione della Giunta provinciale e la promozione di accordi di programma con le federazioni rappresentative degli sport invernali disciplinati dall'articolo in esame e operanti a livello provinciale al fine di dare attuazione all'articolo 4 ter della legge provinciale 8/2021, introdotto con questa disposizione

Impatto finanziario

Comma 1

L'impatto finanziario del comma in esame è stato stimato tenuto conto che le azioni attivate dalla Provincia saranno prevalentemente complementari ed integrative rispetto a quelle organizzate dalla Fondazione Milano Cortina 2026 sul territorio provinciale. Sebbene non sia ancora stato determinato un puntuale piano d'azione - la Fondazione MICO 2026 non ha ancora compiutamente realizzato il proprio modello organizzativo, ma sono già in corso le attività riguardanti le 49 aree funzionali stabilite dall'OCOG. Di queste, alcune sono già in fase di sviluppo come la mobilità (dati e persone), i servizi energetici e la sostenibilità, l'accoglienza e l'ospitalità della famiglia olimpica, la formazione e il volontariato, il marketing e la comunicazione, l'organizzazione di eventi e servizi e attività operative in loco. Per queste prime azioni poste in essere in coordinamento con la Fondazione Milano Cortina 2026 ricorre la necessità di dar seguito, a livello locale, all'organizzazione di eventi puntuali con i soggetti interessati ovvero aperti ad un pubblico più esteso, al fine di spiegare le azioni, le attività o i progetti che saranno realizzati. Si stima che nel secondo semestre 2022 tali attività potranno caratterizzarsi in almeno circa 12 momenti, mentre nel 2023, con l'attivazione di altre aree funzioni delle 49, si prevedono almeno 20 momenti, valore medio per evento di circa 2/2,5 mila euro. Alla relativa copertura, 25 mila per il 2022 e 50 mila per il 2023, si provvede con le risorse stanziare nell'ambito della Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 358212 (Olimpiadi invernali 2026 - spese correnti)

Comma 2

L'articolo in esame introduce la possibilità per la Provincia di sostenere, per le stagioni invernali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, il Progetto "Trentino Azzurro Olimpico", con l'obiettivo di strutturare una rappresentativa agonistica di punta per le discipline dello sci e quelle del ghiaccio contribuendo a contenere gli oneri altrimenti ricadenti sulle famiglie dei giovani atleti. Per raggiungere tale obiettivo si ritiene di stimare in 400 mila euro annui il fabbisogno finanziario, tenuto conto che le oltre 100 società, i tecnici, gli allenatori, gli atleti affrontano calendari sia per la preparazione agonistica sia per la realizzazione di appuntamenti sportivi particolarmente impegnativi. Pur tenendo conto che l'ultimo triennio è stato caratterizzato dalla pandemia COVID-19, le manifestazioni sono state mediamente più di 2060 all'anno, le gare hanno avuto una media annuale di oltre 1000 di cui più di 80 all'anno di carattere internazionale. I tesserati alle discipline sono oltre 9.000, con più di 35 allenatori trentini in nazionale e oltre 100 allenatori FISI e 110 giudici di gara. Alla luce di tali dati, nello stimare il fabbisogno si è ipotizzato un'agevolazione media di 4 mila euro annui per società. Alla relativa copertura, 400 mila euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede con le risorse stanziare nell'ambito della Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 615500 (Fondo promozione turistica territoriale ambito Provincia)

Art. 41

Modificazioni dell'articolo 13 quinquies (Misure per il sostegno degli impianti natatori) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

L'articolo in esame interviene sulla misura a sostegno degli impianti natatori introdotta con la legge di stabilità 2022 ridefinendo alcuni aspetti che rendono la norma praticamente inattuabile. L'intervento normativo non incide sulla quantificazione della spesa, la misura infatti continuerà ad interessare i 6 impianti ipotizzati in sede di attivazione dello strumento per un contributo massimo di 40 mila euro. Si conferma quindi la stima operata in sede di legge di stabilità (240 mila) e la relativa copertura.

Art. 42

Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)

Impatto organizzativo-procedurale

La norma proposta richiede l'adozione da parte della Giunta provinciale di deliberazione per l'individuazione delle caratteristiche della targa recante il codice identificativo turistico di alloggi o edifici.

Impatto finanziario

Con l'articolo in esame si aggiunge, agli obblighi già esistenti, quello di esporre all'esterno dell'alloggio una targa recante il codice identificativo turistico provinciale, pena l'irrogazione della sanzione già esistente. A titolo prudenziale, non si prevedono maggiori entrate, in considerazione del fatto che l'obbligo va ad aggiungersi ad altri relativi alla pubblicazione del medesimo codice identificativo e che le caratteristiche della targa saranno definite con deliberazione di Giunta provinciale.

Art. 43

Integrazione all'articolo 24 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Comma 1

La norma introduce la possibilità per la Provincia di concedere contributi anche per la realizzazione di nuovi rifugi alpini mediante trasformazione, con eventuale ampliamento, di immobili esistenti. Si stima che, per

l'anno 2022 la misura possa interessare 2 strutture per un contributo medio cadauno di 750 mila euro. Le concessioni dei contributi interverranno sulla base di criteri definiti dalla Giunta, che disciplineranno anche le modalità per contenere le stesse nei limiti della spesa autorizzata. La spesa complessiva stimata in 1,5 ml di euro per l'anno 2022, trova copertura nell'ambito della Missione 7 (Turismo) Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 615636 (Interventi strutturali Turismo - Imprese).

Comma 2

La norma introduce la possibilità di concedere contributi finalizzati a garantire il presidio e la sicurezza in montagna prevedendo di contribuire alle spese per il trasporto in quota mediante elicotteri di acqua presso un ristretto numero di rifugi alpini che sono caratterizzati dall'essere di fatto non raggiungibili attraverso mezzi di trasporto via terra per le difficili condizioni delle vie di accesso.

Si stima che la misura possa interessare circa 14 rifugi alpini. E' stato calcolato che complessivamente il tempo di volo necessario per il trasporto dell'acqua in quota, assomma a circa 3.950 minuti. Applicando il prezzario PAT, che riporta un costo orario per l'utilizzo dell'elicottero pari ad euro 1.827, che in costo al minuto risulta pari a euro 30,45, la cifra complessiva che ne deriva (3950 minuti necessari x 30,45 euro al minuto) è pari ad euro 120.775,5.

Per ciascun rifugio i costi così calcolati vanno da un minimo di euro 235,00 ad un massimo di euro 17.226,00. Tali importi devono essere considerati come spesa massima ammissibile, che non potrà essere interamente finanziata in quanto la norma proposta prevede un tetto al contributo massimo per ciascun rifugio, fissato in euro 10 mila.

Dei complessivi 14 rifugi potenziali beneficiari della misura, si stima che per 6 di essi sarà necessaria una contribuzione nel limite massimo di 10 mila euro, mentre per i rimanenti 8 rifugi la media della contribuzione è stimata in 5 mila euro ciascuno quindi per complessivi 100 mila euro per l'anno 2022. Tale spesa trova copertura con le risorse stanziare nell'ambito della Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 615444 (Contributi gestori rifugi alpini).

Art. 44

Inserimento dell'articolo 27 ter nella legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 45

Modificazioni della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (legge provinciale sugli emigrati trentini 2000)

Impatto organizzativo-procedurale

L'attuazione del comma 3 richiede la necessaria attività amministrativa tra cui l'adozione da parte della Giunta provincia di deliberazione che definisce le condizioni di accesso alla misura prevista dall'articolo, modalità e termini per la presentazione delle domande, la tipologia delle spese ammesse a rimborso, i criteri per la quantificazione dell'intervento e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di questo articolo.

Impatto finanziario

Comma 1

Nessuno

Comma 2

La norma non comporta oneri a carico del bilancio provinciale in quanto, in base a quanto disposto dalla stessa, la Provincia non assumerà un ruolo diretto nell'iniziativa ma si limiterà a promuovere – favorire - l'azione di soggetti esterni.

Comma 3

Si tratta di un avvio sperimentale, per il quale si ipotizza di attuare n. 8 interventi annui, con un tetto massimo di spesa di euro 3.750,00 pro capite, con i quali si intende coprire i costi di viaggio e le spese alloggiative di prima sistemazione in Trentino. Per le spese di viaggio si è tenuto conto del costo medio dei voli dal Sudamerica, in quanto rappresenta la zona nella quale si trova una maggiore consistenza di discendenti trentini, tipologia di emigrati che può fruire di questo intervento. Alla copertura degli oneri stimati in complessivi 30.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede nell'ambito della Missione 19 (Relazioni internazionali), Programma 01 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) Titolo 1 (Spesa corrente) capitolo 406000-002 (Fondo provinciale Emigrazione - Contributi alle famiglie).

SEZIONE VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E TERRITORIO

Art. 46

Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

Impatto organizzativo-procedurale

La norma comporta l'adozione da parte delle strutture competenti delle misure organizzative e operative necessarie ai fini dell'applicazione della norma (fra cui ad esempio l'adeguamento dei relativi modelli, anche in relazione al pagoPa).

Impatto finanziario

Comma 1

La modifica dell'articolo 11 della L.P. 11/07, introduce una sanzione di importo inferiore nei casi di colture non autorizzate o in violazione di autorizzazioni coinvolgenti superfici di bosco inferiori alle 2 are (200 metri quadrati). Considerata l'esiguità delle sanzioni a tal fine irrogate nell'ultimo anno, circa 15, si stima che la modifica normativa comporti minori entrate per circa 3 mila euro all'anno a partire dall'anno 2022. Alla copertura di tali minori entrate registrate in ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Comma 2

La norma può avere un impatto diretto sulle entrate in relazione alla possibilità, per i trasgressori, di pagare la sanzione ridotta del 30% entro 5 giorni dalla notifica della violazione. Considerato che nel 2021 sono state accertate a bilancio sanzioni per circa 320 mila euro si quantificano in circa 97 mila euro le minori entrate conseguenti alla modifica normativa proposta a partire dall'anno 2023. Alla copertura di tali minori entrate registrate in ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 47

Integrazione dell'articolo 15 della legge provinciale 23 aprile 2021, n. 6 in materia di accordi di programma relativi alla rete di riserve

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 48

Integrazione all'articolo 24 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La Provincia per la realizzazione di attività o progetti in materia di sviluppo sostenibile di rilievo provinciale a carattere continuativo può definire, in specifiche convenzioni con enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro con finalità di tutela dell'ambiente e del territorio montano, le modalità di partecipazione della Provincia alla loro realizzazione attraverso specifici contributi e finanziamenti. Con la norma si provvede ad ampliare i soggetti beneficiari prevedendo che le suddette convenzioni possano essere stipulate anche con le fondazioni con finalità di tutela dell'ambiente, oltre ad associazioni aventi medesime finalità ed enti pubblici. Ciò consente ai soggetti già beneficiari (associazioni di rilevanza nazionale a protezione della natura), che hanno modificato la natura giuridica e che per una lettura rigorosa della norma sarebbero esclusi, di poter rientrare tra i possibili fruitori. La norma pertanto non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 49

Modificazioni della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Misure di semplificazione dei procedimenti autorizzatori per gli impianti di telecomunicazione e la radiodiffusione e disposizioni sulla localizzazione di impianti di radiodiffusione)

Impatto organizzativo-procedurale

La norma proposta richiede l'adozione da parte della Giunta provinciale di un atto per l'individuazione della documentazione amministrativa e tecnica da allegare all'istanza, nonché la disciplina, le modalità per la presentazione dell'istanza per il rilascio della domanda di autorizzazione unica e delle altre istanze disciplinate dall'articolo. La deliberazione tiene luogo del regolamento previsto dalla precedente disciplina.

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 50

Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 51

Abrogazioni

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno